Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2025/0045(COD)

3.6.2025

EMENDAMENTI
83 - 256

Progetto di relazione
Jörgen Warborn
(PE774.282v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Proposta di direttiva
(COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))

Emendamento 83
David Cormand, Maria Ohisalo, Jaume Asens Llodrà, Benedetta Scuderi, Pär Holmgren, Vicent Marzà Ibáñez

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Proposta di reiezione*
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;	***1. respinge la proposta della Commissione;***

Or. en

Emendamento 84
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Proposta di reiezione*
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;	***1. respinge la proposta della Commissione;***

Or. fr

Emendamento 85
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che ***modifica*** le direttive ***2006/43/CE, 2013/34/UE,*** (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di	che ***abroga*** le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della

diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità	sostenibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)	(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 86
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[2], la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a ***un'agenda*** di attuazione e semplificazione che ***produca miglioramenti rapidi*** e ***visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri*** a ***tutti i livelli e portatori di interessi devono collaborare*** per ***razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare*** le ***politiche in maniera più efficace***.	(1) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[2], la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a ***una cosiddetta agenda*** di attuazione e semplificazione che ***genera imprevedibilità*** e ***incertezza giuridica in quanto, con il pretesto di ridurre gli oneri amministrativi, annulla obblighi giuridici sanciti di recente***. ***Le conseguenze di tale agenda avranno effetti*** a ***catena, con crescenti rischi politici soprattutto*** per ***le imprese pioniere. È importante opporsi a tali misure per salvaguardare*** le ***ambizioni dell'attuale acquis giuridico***.
[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).	[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

Or. fr

Emendamento 87
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[2], la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi devono collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.	(1) ***Nella sua relazione sul futuro della competitività europea, Mario Draghi ha sottolineato la necessità che l'Europa istituisca un quadro normativo che promuova sia la competitività che la resilienza e riduca i costi. In particolare, ha evidenziato gli oneri e i costi di conformità imposti dalla direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e dalla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD).*** Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[2], la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi devono collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.
[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al	[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

Or. en

Emendamento 88
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo[7] e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[8].	(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo[7] e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[8]***, in linea con la profonda trasformazione delle politiche economiche e strutturali dell'UE proposta dalle relazioni Draghi e Letta per rafforzare il mercato unico e garantire una crescita competitiva sulla scena mondiale***.
[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).	[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).
[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci	[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

Or. en

Emendamento 89
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio***, mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo[7] e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[8]***.	(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare ***sostanzialmente*** le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio.
[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).	[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).
[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).	[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).	[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

Or. en

Emendamento 90
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, ***mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo[7] e del piano d'azione sulla***	(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività***, la stessa ha dichiarato che*** è necessario modificare le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, ***senza effettuare alcuna valutazione d'impatto e limitando la consultazione pubblica a una***

finanza sostenibile[8].

riunione a porte chiuse con i portatori di interessi.

[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal

[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

europeo" (COM(2019) 640 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

Or. fr

Emendamento 91
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio***, mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo[7] e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[8]***.	(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio.
[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).	[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).
[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci	[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

Or. en

Emendamento 92
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di quanto precede. In ogni caso, prima di adottare i principi mediante atto delegato, la Commissione pubblicherà entro il 2026 orientamenti specifici che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare nell'ambito dell'incarico di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato (limited assurance).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 93
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) ***adottati dalla*** Commissione***. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di*** adottare ***tali principi*** entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di quanto precede. ***In ogni caso***, ***prima di adottare i*** principi ***mediante atto delegato***, la Commissione pubblicherà ***entro il 2026 orientamenti specifici che chiariscano le procedure*** che ***i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare nell'ambito dell'incarico*** di ***attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato (limited assurance)***.	(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) ***che la*** Commissione ***deve*** adottare entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di quanto precede. ***Per tale ragione***, ***anziché*** principi, la Commissione pubblicherà ***istruzioni non vincolanti*** che ***indichino l'essenza della rendicontazione, fornendo nel contempo un margine*** di ***discrezionalità adeguato agli Stati membri e agli enti***.

Or. en

Emendamento 94
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor

Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. ***Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione*** di ***tali*** principi ***affinché possa tenere conto di quanto precede. In ogni caso, prima di adottare i principi mediante atto delegato,*** la Commissione ***pubblicherà entro il 2026 orientamenti specifici che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare nell'ambito dell'incarico di attestazione della conformità con*** un ***livello di sicurezza limitato (limited assurance)***.	(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. ***L'assenza*** di principi ***di attestazione della conformità armonizzati contribuisce ai problemi cui sono confrontate le imprese ed è pertanto estremamente urgente che*** la Commissione ***adotti*** un ***atto delegato adeguato***.

Or. en

Emendamento 95
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. ***Alla*** Commissione dovrebbe ***essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di*** quanto precede***. In ogni caso, prima di*** adottare ***i principi mediante atto delegato, la Commissione pubblicherà entro il 2026 orientamenti specifici che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare nell'ambito dell'incarico di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato (limited assurance)***.	(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. ***La*** Commissione dovrebbe ***fare il punto su*** quanto precede ***e*** adottare ***gli atti delegati come previsto***.

Or. en

Motivazione

Le società hanno bisogno di certezza del diritto. La flessibilità nell'affrontare i rischi specifici non significa flessibilità sui tempi di adozione degli atti delegati.

Emendamento 96
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di quanto precede. In ogni caso, prima di adottare i principi mediante atto delegato, la Commissione pubblicherà entro il 2026 orientamenti ***specifici*** che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare ***nell'ambito dell'incarico di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato (limited assurance)***.	(3) L'articolo 26 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) adottati dalla Commissione. L'articolo 26 bis, paragrafo 3, della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi entro il 1º ottobre 2026. Le imprese hanno espresso riserve circa l'operato dei prestatori di servizi di attestazione della conformità e hanno fatto presente l'esigenza di flessibilità nell'affrontare i rischi specifici e le questioni critiche individuati nei settori dell'attestazione della sostenibilità. Alla Commissione dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità nell'adozione di tali principi affinché possa tenere conto di quanto precede. In ogni caso, prima di adottare i principi mediante atto delegato, la Commissione pubblicherà entro il 2026 orientamenti ***per l'incarico di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato (limited assurance)*** che chiariscano le procedure che i prestatori di servizi di attestazione della conformità devono espletare ***in tale ambito***.

Or. en

Motivazione

Le società hanno fatto riferimento all'assenza di orientamenti sull'attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato come motivo degli elevati costi di conformità

agli obblighi della CSRD, a causa delle differenze di interpretazione. Gli orientamenti potranno fornire maggiori indicazioni e stabilità nel processo di revisione.

Emendamento 97
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'articolo 26 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/43/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (reasonable assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità entro il 1º ottobre 2028, previa valutazione della fattibilità. Per evitare l'aumento dei costi di attestazione della conformità a carico delle imprese, è opportuno ***sopprimere l'obbligo di adozione di*** tali principi.	(4) L'articolo 26 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/43/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (reasonable assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità entro il 1º ottobre 2028, previa valutazione della fattibilità. Per evitare l'aumento dei costi di attestazione della conformità a carico delle imprese, ***la Commissione dovrebbe avere maggiore discrezionalità nel definire quando*** è opportuno ***adottare*** tali principi. ***Al fine di limitare sia i costi che l'eccesso di conformità, è opportuno chiarire che non bisognerebbe richiedere un'attestazione della conformità con un livello di ragionevole sicurezza a un'impresa con una media di meno di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.***

Or. en

Emendamento 98
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'articolo 26 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/43/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (reasonable assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità entro il 1º ottobre 2028, previa valutazione della fattibilità. Per evitare l'aumento dei costi di attestazione della conformità a carico delle imprese, è opportuno ***sopprimere*** l'obbligo di adozione di tali principi.	(4) L'articolo 26 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/43/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (reasonable assurance) sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità entro il 1º ottobre 2028, previa valutazione della fattibilità. Per evitare l'aumento dei costi di attestazione della conformità a carico delle imprese ***e tenere conto degli insegnamenti tratti dal primo anno di rendicontazione***, è opportuno ***estendere*** l'obbligo di adozione di tali principi ***almeno al 1º ottobre 2030***.

Or. en

Motivazione

Manteniamo il livello di revisione di ragionevole sicurezza per evitare di creare una discrepanza tra audit finanziario e non finanziario. Ciò non significa che non siamo d'accordo con l'allentamento della revisione (attraverso orientamenti per l'attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato e l'entrata in vigore tardiva del livello di ragionevole sicurezza) ma, nel lungo periodo, riteniamo che la Commissione europea debba adottare principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza e valutare quando gli stessi debbano essere applicati.

Emendamento 99
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) I principi di attestazione della conformità di per sé non garantiranno un'applicazione uniforme. Al fine di creare condizioni di parità per le imprese soggette agli obblighi relativi alla

rendicontazione di sostenibilità, è importante garantire la parità di trattamento delle imprese, indipendentemente dallo Stato membro in cui ha luogo il processo o in cui il revisore o l'impresa di revisione contabile riceve l'incarico. La Commissione dovrebbe pertanto fornire orientamenti ai revisori e alle imprese di revisione contabile, al fine di evitare che i requisiti di conformità vadano oltre le disposizioni stabilite nella presente normativa e nei pertinenti atti delegati. Inoltre, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per le imprese soggette agli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità al fine di agevolare il loro processo di revisione.

Or. en

Emendamento 100
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) L'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE stabilisce taluni obblighi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Per ridurre il costo dell'attestazione della conformità sono necessarie ulteriori misure intese a incoraggiare un mercato più competitivo per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Sarebbe opportuno rendere obbligatoria in tutti gli Stati membri l'opzione di consentire ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità di svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di

	sostenibilità. L'ente a cui si ricorre per realizzare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e dell'informativa sulla sostenibilità dell'impresa non dovrebbe essere utilizzato per effettuare altre revisioni legali dei conti per la stessa impresa e, se un'impresa si avvale di più di un'impresa di revisione contabile, almeno uno degli enti designati dovrebbe detenere una quota di mercato totale nell'UE non superiore al 10 %. Infine, la relazione di attestazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE dovrebbe includere le spese sostenute per l'attestazione della conformità, al fine di garantire una maggiore trasparenza nel mercato dell'attestazione della conformità per quanto concerne la rendicontazione di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 101
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre	***soppresso***

1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio. Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi di rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR.

Or. fr

Motivazione

L'eliminazione unilaterale di circa l'80 % delle imprese che attualmente rientrano nella CSRD è una misura ingiustificata. Penalizza le imprese pioniere che hanno già attuato ampie misure di sostenibilità e minaccia i numerosi nuovi posti di lavoro e le piccole imprese sorti nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità. Anche il parere della BCE sulla proposta Omnibus sostiene che le imprese di medie e grandi dimensioni con più di 500 dipendenti dovrebbero rimanere nell'ambito di applicazione della CSRD.

Emendamento 102
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre	***soppresso***

1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio. Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi di rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 103
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre ***1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio. Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi di rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite	(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***1 500 000 000*** EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a ***1 000 000 000*** EUR.

e delle prestazioni superiori a ***50 milioni di*** EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a ***25 milioni di*** EUR.

Or. en

Emendamento 104
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle ***grandi*** imprese con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio. ***Considerato che una grande impresa è*** un'impresa ***che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere*** soggetta agli obblighi di rendicontazione ***un'impresa*** deve avere in media oltre ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***50 milioni*** di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a ***25*** milioni di EUR.	(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle imprese con una media di oltre ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio. Un'impresa soggetta agli obblighi di rendicontazione deve avere in media oltre ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***2 miliardi*** di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a ***500*** milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 105
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken,

Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese ***con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio***. ***Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera*** le ***soglie di due dei tre criteri*** di ***cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi*** di ***rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio ***e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni*** di ***EUR o*** un ***totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni*** di ***EUR***.	(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese. Le ***grandi imprese con una media*** di ***meno*** di ***500*** dipendenti occupati durante l'esercizio ***dovrebbero poter limitare la loro rendicontazione*** di ***sostenibilità a*** un ***insieme semplificato*** di ***obblighi***.

Or. en

Emendamento 106
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle ***grandi*** imprese con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio. ***Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi di rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR.***	(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle imprese con una media di oltre ***3 000*** dipendenti occupati ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio ***per due anni consecutivi***. ***Dovrebbe essere possibile esentare dagli obblighi di rendicontazione le imprese madri capogruppo che sono imprese di partecipazione finanziaria non coinvolte in attività di gestione.***

Or. en

Emendamento 107
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi	(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi

imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio. ***Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli*** obblighi di rendicontazione ***un'impresa deve avere in media oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR***.	imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre ***5 000*** dipendenti occupati ***e un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio. ***Dovrebbe essere possibile esentare dagli*** obblighi di rendicontazione ***le imprese madri capogruppo che sono imprese di partecipazione finanziaria non coinvolte in attività di gestione, a condizione che una loro impresa figlia operativa sia designata per adempiere a tali obblighi***.

Or. en

Emendamento 108
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla	(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla

sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato ***alle*** grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio. Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi di rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR.

sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato***. Le*** grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio ***dovrebbero comunicare le informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità. È introdotta una categoria intermedia per le grandi imprese con un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio superiore a 500 ma inferiore a 1 000 (di seguito "imprese medio-grandi"). Tali imprese medio-grandi dovrebbero comunicare le informazioni conformemente a principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità, che devono essere elaborati e adottati dalla Commissione sulla base di un sottoinsieme degli ESRS esistenti, con un atto delegato, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva***. Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi di rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000 ***o 500*** dipendenti***, rispettivamente,*** occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR. ***I principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità per le imprese medio-grandi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche di tali imprese, alla portata e alla complessità delle loro attività, ai rischi e alle opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG) associati, garantendo nel contempo l'allineamento agli obblighi di rendicontazione di cui gli investitori, le banche, gli assicuratori e gli attori finanziari hanno bisogno.***

Or. en

Motivazione

Un approccio a tre livelli, con obblighi molto limitati per le società con un numero di dipendenti compreso tra 500 e 1 000, apporterebbe benefici all'economia europea, in quanto sarebbe in linea con il precedente ambito di applicazione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, includerebbe le società che stanno già preparando la loro relazione sulla sostenibilità a norma della CSRD, contribuirebbe ad armonizzare gli obblighi con altri regolamenti finanziari e introdurrebbe gradualmente gli obblighi di rendicontazione per le società a forte crescita prima che queste ultime superino il limite di 1 000 dipendenti.

Emendamento 109
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il	***soppresso***

potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.

[9] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

Or. en

Emendamento 110
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra.*** Alla luce ***della necessità*** di ***trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi***, le ***grandi*** imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che	(6) Alla luce ***delle esigenze*** di ***deregolamentazione derivanti dalla situazione economica delle condizioni geopolitiche dell'Unione europea***, le imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a ***2 miliardi di*** EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione ***non*** dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme ***vincolanti*** che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. ***Gli obblighi di rendicontazione,*** in ***quanto onere amministrativo aggiuntivo***,

hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a ***450 000 000*** EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In ***particolare***, ***è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia***.

riducono la competitività e la libertà dell'attività economica e dovrebbero pertanto essere imposti solo in situazioni straordinarie, in funzione sia del bene protetto che della portata dell'impatto dell'attività.

[9] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

Or. en

Emendamento 111
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla	(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati ***significativi*** e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla

luce ***della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello*** di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a ***450 000 000*** EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.	luce ***dell'obiettivo*** di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a ***1 500 000 000*** EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.
_____	_____
[9] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).	[9] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

Or. en

Emendamento 112
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di	(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di

ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni ***non*** superiori a ***450 000 000*** EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.

[9] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che hanno ***almeno 5 000 dipendenti occupati e*** ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***1,5 miliardi di*** EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.

[9] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

Or. en

Emendamento 113
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità ***e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio*** dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.	(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni ***relative alle loro spese operative*** di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.
[9] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).	[9] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

Or. en

Motivazione

La tassonomia è uno strumento utile per gli investitori: sebbene non perfetti, gli atti delegati modificheranno i dettagli tecnici e semplificheranno gli obblighi per le società. La creazione di una tassonomia volontaria nell'ambito di applicazione della CSRD sarebbe controproducente. Tuttavia, si potrebbe ridurre di un terzo l'onere imposto alle società eliminando la necessità di comunicare le informazioni sulle loro spese operative, ritenute meno importanti dagli investitori.

Emendamento 114
Billy Kelleher, Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione sproporzionato per le società che stanno già compiendo sforzi sostanziali per ridurre al minimo il loro impatto ambientale e climatico, è opportuno stabilire come principio generale che le stesse informazioni devono essere comunicate una sola volta. Le società in grado di dimostrare prestazioni ambientali eccellenti – conformemente alla direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione – e le cui prestazioni siano state verificate in modo indipendente da un terzo, non dovrebbero essere soggette a ulteriori obblighi di rendicontazione relativi alle stesse questioni. Ciò dovrebbe valere anche per le società/organizzazioni che hanno ottenuto altre forme di verifica da parte di terzi per quanto concerne la totalità o parte delle loro attività o dei loro prodotti, se del caso.

Or. en

Emendamento 115
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) In assenza di un intervento legislativo relativo anche alla normativa europea di vigilanza bancaria, e specificamente alla Capital Requirements Directive (CRD) ed alla Capital Requirements Regulation (CRR), gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese (PMI) che la Proposta Omnibus si propone di semplificare rimarrebbero sostanzialmente immutati. Tali imprese continuerebbero comunque ad essere tenute a fornire informazioni ESG/ESRS al sistema creditizio per soddisfare gli obblighi imposti al settore finanziario dalla disciplina sulla vigilanza,

Or. it

Motivazione

Il sistema necessita di razionalità e se scegliamo di semplificare e uniformare gli standard dobbiamo estendere questa semplificazione anche alle altre normative che impongono report di sostenibilità.

Emendamento 116
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti	***soppresso***

creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.

Or. fr

Motivazione

Una rendicontazione ben calibrata è essenziale per consentire agli operatori del mercato di comprendere e valutare i rischi finanziari legati alla sostenibilità. L'assenza di queste informazioni potrebbe comportare rischi sistemici che incidono sulla stabilità finanziaria. Le imprese di assicurazione di medie e grandi dimensioni dovrebbero pertanto rimanere nell'ambito di applicazione della CSRD, come concordato nella recente revisione della direttiva Solvibilità II, al fine di ridurre la loro esposizione ai rischi sistemici connessi ai fattori di sostenibilità.

Emendamento 117
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva,	(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva,

indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle ***grandi*** imprese con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.	indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle imprese con una media di oltre ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio ***e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR***, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.

Or. en

Emendamento 118
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle ***grandi*** imprese con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.	(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle imprese con una media di oltre ***5 000*** dipendenti occupati ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di

assicurazione. ***Inoltre, al fine di garantire condizioni di parità, le soglie applicabili non dovrebbero variare a seconda che le imprese siano stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 119
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.	(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.

Or. en

Emendamento 120
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese ***con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio***, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.	(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.

Or. en

Emendamento 121
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) istituito dall'accordo quadro sul FESF è soggetto agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE, sebbene sia esentato dal regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] a norma dell'articolo 8 di tale direttiva. Pur essendo una grande impresa costituita in una delle forme giuridiche di cui all'allegato I della	***soppresso***

direttiva 2013/34/UE, il FESF ha un mandato – ossia salvaguardare la stabilità finanziaria nell'Unione fornendo assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro – che è molto simile a quello del meccanismo europeo di stabilità (MES), che non è soggetto agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. È opportuno esentare il FESF dal regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE affinché possa beneficiare dello stesso trattamento riservato al MES per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità e per coerenza con il regime di esenzione previsto dalla direttiva 2004/109/CE.

[10] Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 39 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).

Or. en

Emendamento 122
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) [...]	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Secondo il parere della BCE sulla proposta Omnibus, l'attuale mancanza di disponibilità, qualità, granularità, comparabilità e trasparenza dei dati ambientali, sociali e di governance rappresenta una sfida importante. La semplificazione non deve limitare la raccolta dei dati ai fini della gestione dei rischi né ostacolare la vigilanza. Inoltre, il principio volontario per le PMI è stato sviluppato per le imprese aventi meno di 250 dipendenti e non è stato sperimentato in imprese più grandi. La relazione Draghi raccomandava di utilizzare il principio per le PMI quotate e non il principio volontario per le PMI.

Emendamento 123
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ***ridurre*** l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del***	(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ***annullare*** l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a ***10 000*** dipendenti occupati ***e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio***,*** informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni

settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. ***I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.*** A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere ***principi*** di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali ***principi*** dovrebbero essere ***proporzionati*** e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere ***istruzioni*** di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali ***istruzioni*** dovrebbero essere ***proporzionate*** e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività***, come pure semplici e comprensibili, e non dovrebbero introdurre costi od oneri normativi aggiuntivi***. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

Or. en

Emendamento 124
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena	(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena

del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena ***del valore*** stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena ***del valore*** qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena ***del valore*** nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. ***I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle***

del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena ***di attività*** stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena ***di attività*** qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena ***di attività*** nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità.

imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

Or. en

Emendamento 125
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena ***del valore*** che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena ***del valore*** stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da*** tali imprese ***nella sua catena del valore qualsiasi informazione***	(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. ***Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire la terminologia impiegata nella direttiva (UE) 2024/1760, la nozione di "catena del valore" dovrebbe essere sostituita da quella di "catena di attività".*** È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena ***di attività*** che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena ***di attività*** stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a ***5 000*** dipendenti occupati ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 1,5 miliardi di EUR*** durante

supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le ***imprese del settore interessato***. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena ***del valore*** nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***Qualora non tutte le informazioni necessarie relative alla loro catena di attività siano disponibili, o qualora*** tali ***informazioni siano incomplete o soggette a limitazioni giuridiche, le*** imprese ***dovrebbero essere autorizzate, senza alcuna limitazione di tempo, a illustrare gli sforzi compiuti per ottenere*** le ***informazioni necessarie relative alla loro catena di attività, le ragioni per cui non è stato possibile ottenere tali informazioni e i loro piani per ottenere tali informazioni in futuro***. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena ***di attività*** nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che contano in media fino a ***5 000*** dipendenti occupati ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività***. Tali principi dovrebbero altresì contribuire efficacemente all'adempimento degli obblighi di rendicontazione da parte delle imprese***.

Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

Or. en

Emendamento 126
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di	(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a ***3 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di

riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a ***3 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

Or. en

Emendamento 127
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 19 bis***, paragrafo 3,*** della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ***ridurre l'onere di rendicontazione per le*** imprese nella catena del valore che non sono tenute a	(9) L'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ***fornire chiarezza alle*** imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***In***

riferire in merito alla loro sostenibilità. ***Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.*** L'impresa comunicante dovrebbe ***tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle particolare, è opportuno chiarire che l'articolo 19 bis non comporta l'obbligo di ottenere sistematicamente informazioni da ogni entità della catena del valore di un'impresa. Le richieste di informazioni dovrebbero essere mirate e tenere conto dell'eventuale esistenza di un'indicazione ragionevole di rischi per la sostenibilità o dell'eventualità in cui le informazioni siano necessarie per consentire all'impresa di riferire in modo accurato e completo. Ove possibile,*** l'impresa comunicante dovrebbe ***dare priorità alle fonti immediatamente disponibili, adottare un approccio basato sul rischio e garantire che qualsiasi richiesta di informazioni sia proporzionata ai requisiti di cui all'articolo 19 bis, nonché alle dimensioni e alla capacità dell'entità a cui le informazioni sono richieste. Le imprese comunicanti non dovrebbero emettere questionari generalizzati e non mirati qualora non sussistano indicazioni di rischi per la sostenibilità.***

imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

Or. en

Emendamento 128
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, ***l'***impresa comunicante ***non*** dovrebbe ***pertanto cercare di ottenere dalle*** imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali*** imprese nella ***sua*** catena del valore ***qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato***. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano	(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, ***all'***impresa comunicante dovrebbe ***essere vietato richiedere informazioni a*** imprese ***comunicanti*** nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***Al tempo stesso, le*** imprese nella ***loro*** catena del valore ***che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio dovrebbero godere per legge del diritto di rifiutarsi di fornire informazioni che superano detti limiti. Per garantire l'efficacia di tale diritto ed evitare di***

informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

imporre alle imprese più piccole l'onere di valutarne proattivamente l'applicabilità, le imprese comunicanti che chiedono informazioni oltre i limiti stabiliti dovrebbero essere tenute a informare le imprese nella loro catena del valore, che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, in merito alle informazioni supplementari richieste e al loro diritto di legge di rifiutarsi di fornirle. Per garantire la proporzionalità, l'ambito di applicazione di questo "limite riguardante la catena del valore" è caratterizzato dalle seguenti limitazioni: in primo luogo, non vieta la condivisione volontaria di informazioni, comprese quelle comunemente scambiate tra imprese all'interno di un determinato settore; in secondo luogo, non pregiudica l'obbligo, contrattuale oppure derivante dal diritto dell'Unione o nazionale, di fornire informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del limite riguardante la catena del valore; in terzo luogo, il limite riguardante la catena del valore si applica esclusivamente alla raccolta di informazioni ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità come previsto dalla direttiva 2013/34/UE. Tale limite non incide sugli obblighi dell'Unione che impongono l'esercizio del dovere di diligenza o la raccolta di informazioni per qualsiasi altro scopo, come la gestione del rischio dell'impresa comunicante. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso

volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni. ***Poiché le microimprese sono gravate dagli obblighi di rendicontazione in misura sproporzionata rispetto alle loro dimensioni, le informazioni sulla catena del valore di un'impresa non dovrebbero includere obbligatoriamente informazioni sulle microimprese. Parimenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che le imprese non cerchino di ottenere tali informazioni dalle microimprese all'interno della loro catena del valore. Tale divieto è limitato alle richieste presentate ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE e non incide, tra l'altro, sugli obblighi dell'Unione che impongono di attuare procedure di dovuta diligenza.***

Or. en

Emendamento 129
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie	(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie

attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE***, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità***. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto ***dell'obbligo*** in capo alle imprese ***di non cercare di ottenere dalle imprese*** nella ***loro*** catena del valore che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro

attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***Le imprese stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 500 dipendenti occupati durante l'esercizio, e che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, possono scegliere di non divulgare alcuna informazione in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario*** ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità ***da parte di un'impresa comunicante*** a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/EU. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto ***della possibilità*** in capo alle imprese nella catena del valore che contano in media fino a ***500*** dipendenti occupati durante l'esercizio ***di rifiutarsi di fornire alle imprese comunicanti*** informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese

sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.	nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni. ***Tali limitazioni circoscrivono le informazioni che un'impresa comunicante può richiedere a un'impresa nella sua catena del valore, ma non ostacolano eventuali accordi tra le due imprese su base contrattuale relativi alle informazioni sulla sostenibilità.***

Or. en

Motivazione

Come menzionato, viene introdotto un approccio a tre livelli nel cui ambito di applicazione rientrano le imprese di medie dimensioni con un numero di dipendenti compreso tra 500 e 1 000. Si inverte inoltre l'approccio relativo al limite riguardante la catena del valore cosicché le grandi imprese non debbano preoccuparsi del numero esatto di dipendenti dei loro fornitori e non corrano alcun rischio quando richiedono informazioni. Saranno invece le imprese con meno di 500 dipendenti a poter scegliere di comunicare soltanto quanto figura nei principi ad uso volontario. Si precisa inoltre che ciò non impedisce di condividere, in base ad accordi contrattuali, informazioni sulla sostenibilità per motivi che esulano dalla CSRD.

Emendamento 130
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una	(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una

procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe ***tuttavia*** essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***Nel valutare la propria catena del valore,*** l'impresa comunicante dovrebbe ***adottare un approccio basato sul rischio, dando priorità agli sforzi atti a reperire informazioni su impatti ad alto rischio e su questioni attinenti alla sostenibilità comunemente associate al suo settore, e dovrebbe*** essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti ***alle dimensioni,*** alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla

portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni. ***Nell'ambito di tali principi è opportuno operare una distinzione tra le categorie di imprese più piccole e quelle più grandi nella catena del valore.***

Or. en

Motivazione

Al fine di allineare il concetto di catena del valore della CSRD con quello di catena di attività della CSDDD, le informazioni sulla catena del valore devono seguire un approccio basato sul rischio ed essere incentrate sugli impatti ad alto rischio, tenendo conto delle dimensioni e delle capacità dell'impresa.

Emendamento 131
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad	(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad

uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato.*** Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. ***Per quanto riguarda la rendicontazione delle piccole e medie imprese (PMI), l'atto delegato dovrebbe tenere conto del lavoro svolto sinora da EFRAG, in collaborazione con i portatori di interessi, per la definizione del principio volontario per le PMI.*** A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

Or. it

Motivazione

È necessario ancorare allo standard VSME il livello di informazioni che le imprese che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva possono richiedere alle micro e PMI. Ciò costituisce una garanzia fondamentale per gli operatori più piccoli, contro ogni onere burocratico sproporzionato.

Emendamento 132
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il limite riguardante la catena del valore definito dai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario è necessario per ridurre le ripercussioni a cascata sulle imprese più piccole derivanti dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. La capacità dell'impresa di ottenere le necessarie informazioni sulla catena del valore può, tuttavia, variare in funzione di diversi fattori, come gli accordi contrattuali dell'impresa, il livello di controllo da essa esercitato sulle operazioni esterne all'ambito di consolidamento e il suo potere di acquisto. I principi adottati mediante atti delegati dovrebbero fungere da modelli per ridurre l'onere di comunicazione che grava sulle imprese all'interno della catena del valore, consentendo loro di comunicare informazioni nell'ambito di un quadro volontario utilizzando la versione adeguata alla loro categoria dimensionale. Le imprese all'interno della catena del valore dovrebbero essere responsabili della selezione e dell'utilizzo del modello corretto, in modo che le imprese che richiedono informazioni non siano tenute a valutare o mappare le categorie dimensionali di tutte le entità della loro catena del valore. Al fine di consentire alle grandi imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di adempiere ai loro obblighi di rendicontazione con sufficiente precisione, di limitare l'uso di dati indiretti che possono risultare onerosi per le imprese e ridurre il costo di acquisto dei dati da aggregatori terzi, i principi di sostenibilità ad uso volontario dovrebbero riconoscere la proporzionalità delle

diverse categorie di dimensioni delle imprese all'interno della catena del valore.

Or. en

Emendamento 133
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (new)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi sulle piccole e medie imprese (PMI) è importante evitare che queste ultime siano soggette a richieste di informazioni sproporzionate e disomogenee. In questo senso, occorre convergere verso un unico modello informativo standardizzato, così da alleviare le PMI dall'onere di adempiere a richieste divergenti provenienti dalle diverse grandi imprese con cui hanno rapporti commerciali. Considerato l'importante lavoro di EFRAG per la definizione dello standard VSME, quest'ultimo dovrebbe rappresentare il limite massimo di informazioni che le grandi imprese possono richiedere ai loro partner commerciali che sono PMI. Questa convergenza verso lo standard VSME dovrebbe essere incoraggiata per tutti i soggetti che entrano in rapporti con le PMI, compresi quelli bancari. In particolare, nel coordinamento delle diverse normative europee in materia di sostenibilità andrebbero incluse anche le normative europee di vigilanza bancaria, in assenza delle quali l'intervento normativo potrebbe non tramutarsi in un corrispondente risparmio di oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, tenute comunque a fornire informazioni al sistema creditizio per soddisfare gli obblighi imposti al settore

finanziario dalla disciplina sulla vigilanza.

Or. it

Motivazione

Il sistema necessita di razionalità e se scegliamo di semplificare e uniformare gli standard dobbiamo estendere questa semplificazione anche alle altre normative che impongono report di sostenibilità.

Emendamento 134
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero imporre alle imprese di divulgare informazioni quali capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how o i risultati di un'innovazione qualificabile come segreto commerciale ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli obblighi di rendicontazione di cui alla presente direttiva modificativa dovrebbero pertanto lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.

Or. en

Motivazione

Viene aggiunto un riferimento alla direttiva sui segreti commerciali per chiarire alle imprese quali informazioni possono evitare di divulgare.

Emendamento 135
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Poiché è necessario ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese, l'ambito di applicazione dovrebbe essere limitato alla catena di attività e non alla catena del valore. Inoltre, al fine di ridurre le sovrapposizioni tra i diversi obblighi di rendicontazione, le imprese non dovrebbero fornire informazioni già contenute in un'altra relazione.

Or. en

Emendamento 136
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono l'obbligo per le imprese di divulgare informazioni relative a cinque ambiti dell'informativa: modello aziendale; politiche, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate; risultato di tali politiche; rischi e gestione del rischio; indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa. L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non contiene riferimenti espliciti ad altri ambiti dell'informativa che gli utilizzatori delle informazioni considerano pertinenti, alcuni dei quali sono in linea con le informative previste nei quadri internazionali, comprese le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. Gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere precisati in maniera

sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza relative ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità. Oltre ai settori di informativa individuati all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, le imprese dovrebbero essere tenute a comunicare informazioni sulla loro strategia aziendale e sulla resilienza del modello e della strategia aziendali relative ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità. Dovrebbero inoltre essere tenute a comunicare eventuali piani per garantire che il loro modello e la loro strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con gli obiettivi di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, senza alcuno sforamento o con uno sforamento limitato. È di particolare importanza che i piani relativi al clima si basino sui dati scientifici più recenti, tra cui le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e le relazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 sull'importo delle spese in conto capitale ("CapEx") o delle spese operative ("OpEx") associate ad attività allineate alla tassonomia potrebbero, se del caso, sostenere i piani finanziari e di investimento relativi a tali piani. Le imprese dovrebbero altresì comunicare se e in che modo il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi delle parti interessate; e fornire informazioni concernenti eventuali opportunità per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o

ne sono influenzati; eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e i progressi verso la loro realizzazione; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; i principali impatti negativi, effettivi e potenziali, legati alle attività dell'impresa; e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare. Una volta resa obbligatoria la comunicazione di elementi quali gli obiettivi e i progressi compiuti verso la loro realizzazione, l'obbligo distinto di comunicare i risultati delle politiche non è più necessario. Al fine di evitare sovrapposizioni normative tra quadri settoriali, è opportuno ritenere che le imprese soggette a molteplici obblighi ai fini della preparazione di un piano di transizione climatica – come quelli previsti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni (direttiva 2003/87/CE), dalla direttiva sulle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE) o dal regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (regolamento (UE) 2019/2088) – abbiano adempiuto agli obblighi di rendicontazione di cui alla presente direttiva, a condizione che il piano di transizione presentato a norma di tali regolamenti settoriali si proponga di limitare il riscaldamento globale conformemente all'accordo di Parigi e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. In tali casi, le imprese dovrebbero includere un chiaro riferimento al relativo piano di transizione nella relazione sulla gestione elaborata conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il considerando 30 della CSRD. Le imprese non dovrebbero essere tenute a comunicare diversi piani di transizione nell'ambito di diversi quadri legislativi. È necessario applicare il principio "una tantum".

Emendamento 137
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'articolo 29 quater, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE consente alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, agli enti piccoli e non complessi e alle imprese di (ri)assicurazione captive di comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente alla serie limitata di principi che la Commissione deve adottare. Considerando che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere la disposizione che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità per tali piccole e medie imprese.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

La BCE sottolinea che i principi di rendicontazione ad uso volontario presentano notevoli svantaggi, tra cui bias di autoselezione, rischio di greenwashing e assenza di verifiche, con conseguenti dati aggregati poco affidabili. Ciò potrebbe comportare problemi sistemici per la gestione dei rischi e le attività di vigilanza.

Emendamento 138
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'articolo 29 quater, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE consente alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, agli enti piccoli e non complessi e alle imprese di (ri)assicurazione captive di comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente alla serie limitata di principi che la Commissione deve adottare. Considerando che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere la disposizione che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità per tali piccole e medie imprese.	(10) L'articolo 29 quater, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE consente alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, agli enti piccoli e non complessi e alle imprese di (ri)assicurazione captive di comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente alla serie limitata di principi che la Commissione deve adottare. Considerando che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere ***incondizionatamente*** la disposizione che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità per tali piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 139
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Le piccole e medie imprese che non sono tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità spesso lo fanno su base volontaria, ad esempio per accedere a finanziamenti e investimenti, per monitorare gli obiettivi di sostenibilità interni o semplicemente perché la sostenibilità è un valore fondamentale per la loro attività. I principi volontari

esistenti per le piccole e medie imprese non sono adatti a tale scopo, soprattutto in virtù della modifica dell'ambito di applicazione della presente direttiva. Pertanto la Commissione dovrebbe adottare un nuovo atto delegato recante principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario compatibili con la prima serie di principi intersettoriali adottati nel regolamento delegato (UE) 2023/2772, tenendo conto dei requisiti della legislazione dell'UE pertinente, compresi il regolamento (UE) 2021/1119, il regolamento (UE) 2020/1818, il regolamento (UE) 2019/2088, il regolamento (UE) 2020/852, e gli obblighi di rendicontazione previsti dal terzo pilastro dell'Autorità bancaria europea. L'atto delegato dovrebbe specificare le informazioni che le imprese interessate sono tenute a comunicare in merito alle metriche chiave pertinenti per le imprese in tutti i settori e ai loro impatti rilevanti al fine di agevolare la capacità delle grandi imprese di redigere dichiarazioni sulla sostenibilità, in linea con le norme di cui all'articolo 29 ter, allo scopo di mappare i probabili impatti negativi nella loro catena del valore senza doversi confrontare direttamente con ciascun soggetto della catena del valore.

Or. en

Emendamento 140
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE consente alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un	***soppresso***

mercato regolamentato dell'UE di astenersi dalla rendicontazione di sostenibilità per i primi due anni di applicazione di tale obbligo. Considerando che le piccole e medie imprese dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere la disposizione che consente l'astensione per due anni.

Or. fr

Emendamento 141
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di grandi gruppi con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 142
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della	(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della

direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di grandi gruppi con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.

direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di grandi gruppi con una media di oltre ***10 000*** dipendenti occupati ***e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR***, su base consolidata, durante l'esercizio.

Or. en

Emendamento 143
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di ***grandi*** gruppi con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.	(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di gruppi con una media di oltre ***5 000*** dipendenti occupati ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR***, su base consolidata, durante l'esercizio.

Or. en

Emendamento 144
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di grandi gruppi con una media di oltre ***1 000*** dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.	(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di grandi gruppi con una media di oltre ***10 000*** dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.

Or. en

Emendamento 145
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato ***alle*** imprese madri di grandi gruppi con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.	(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato***. Le*** imprese madri di grandi gruppi con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio***, dovrebbero comunicare le informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità***. ***Anche***

le imprese madri di grandi gruppi con un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio superiore a 500, ma inferiore a 1 000, su base consolidata (di seguito "gruppi medio-grandi"), dovrebbero comunicare le informazioni conformemente ai principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Come menzionato, viene introdotto un approccio a tre livelli nel cui ambito di applicazione rientrano le imprese di medie dimensioni con un numero di dipendenti compreso tra 500 e 1 000. Questo approccio si applica anche alle imprese madri.

Emendamento 146
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di grandi gruppi ***con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati***, su base consolidata, durante l'esercizio.	(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di grandi gruppi, su base consolidata, durante l'esercizio.

Or. en

Emendamento 147
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) La direttiva (UE) 2022/2464 impone alle imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione di comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) obbligatori. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una prima serie di ESRS. Per semplificare e razionalizzare rapidamente la rendicontazione di sostenibilità, la Commissione adotterà quanto prima, e al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, un atto delegato per rivedere la prima serie di ESRS al fine di riformare in maniera sostanziale tali principi: i) eliminando gli elementi di informazione ritenuti meno importanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità di carattere generale, ii) dando priorità agli indicatori quantitativi rispetto al testo descrittivo, iii) rispettando nel contempo l'applicazione del principio della doppia rilevanza, iv) razionalizzando la nuova serie di ESRS e di ESRS semplificati in base ad altre normative finanziarie europee, come la direttiva (UE) 2019/2088, e alla normativa prudenziale, ed v) evitando di declassare i requisiti a un livello inferiore rispetto ai principi internazionali.

Or. en

Motivazione

La semplificazione degli ESRS mediante un atto delegato deve essere strutturata in modo da rendere più chiaro l'intento della semplificazione.

Emendamento 148
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) La direttiva (UE) 2022/2464 impone alle imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione di comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) obbligatori. Per semplificare le richieste e ridurre gli oneri che gravano sulle imprese medio-grandi che impiegano un numero di dipendenti superiore a 500 ma inferiore a 1 000, entro [12 mesi dall'adozione della presente direttiva modificativa] la Commissione adotterà un atto delegato inteso a specificare i principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità (di seguito "S-ESRS"). Tali S-ESRS comprenderanno un sottoinsieme di ESRS, con l'obiettivo di racchiudere un terzo degli elementi di informazione richiesti dagli ESRS alle grandi imprese, nel pieno rispetto del principio della doppia rilevanza, e saranno razionalizzati in base ad altre normative finanziarie europee, come la direttiva (UE) 2019/2088, e alle normative prudenziali.

Or. en

Motivazione

Come menzionato, viene introdotto un approccio a tre livelli nel cui ambito di applicazione rientrano le imprese di medie dimensioni con un numero di dipendenti compreso tra 500 e 1 000. Tali imprese medio-grandi comunicheranno le informazioni sulla sostenibilità conformemente agli ESRS semplificati (di seguito S-ESRS). Il contenuto degli S-ESRS dovrebbe essere specificato nella proposta al fine di creare obblighi di rendicontazione che siano adeguati alle dimensioni di tali imprese.

Emendamento 149
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quater) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di chiarire ulteriormente quanto richiesto alle imprese di partecipazione finanziaria, queste ultime sono esentate dal rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Analogamente, per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, in caso di recenti acquisizioni di imprese figlie che non sono ancora in fase di rendicontazione, l'impresa madre beneficerà di un periodo transitorio di 24 mesi.

Or. en

Emendamento 150
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. Onde evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, ***è opportuno sopprimere tale conferimento di potere***.	(13) L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. ***I principi settoriali sono essenziali per sostenere la valutazione della rilevanza delle imprese. Attualmente esistono diversi principi settoriali ad uso volontario, il che accresce la complessità***

per le imprese. Principi settoriali comuni per l'UE contribuiranno al funzionamento del mercato unico e garantiranno l'affidabilità e la comparabilità dei dati. Onde evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, ***la Commissione dovrebbe garantire che le informazioni specificate in tali principi di rendicontazione di sostenibilità siano proporzionate all'entità dei rischi e degli impatti relativi alle questioni di sostenibilità specifiche di ciascun settore***. ***La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che non tutte le attività nell'ambito di tali settori sono necessariamente associate a rischi o impatti elevati in termini di sostenibilità. La Commissione dovrebbe garantire che i principi settoriali non comportino oneri aggiuntivi per le imprese né l'obbligo di comunicare una quantità eccessiva di elementi di informazione. La Commissione dovrebbe tenere debitamente in conto che i principi settoriali hanno lo scopo di agevolare una rendicontazione societaria di sostenibilità mirata e semplice, che produca dati di qualità elevata.***

Or. en

Emendamento 151
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. Onde	(13) L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. Onde

evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, è opportuno ***sopprimere*** tale conferimento di potere.	evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, è opportuno ***posticipare*** tale conferimento di potere. ***La Commissione pubblicherà invece orientamenti settoriali prima del 1º febbraio 2027 per aiutare le imprese e i revisori a valutare i rischi, le opportunità e gli impatti in settori specifici, per facilitare l'applicazione degli ESRS e degli S-ESRS in un determinato settore, per individuare le questioni di sostenibilità che possono essere rilevanti per un settore specifico e per ridurre l'onere di rendicontazione. Sarà necessario tener conto dei principi internazionali pertinenti, se del caso. A tre anni dall'adozione degli orientamenti settoriali non vincolanti, la Commissione valuterà se proporre principi settoriali per garantire l'efficienza, ridurre gli oneri e fornire chiarimenti.***

Or. en

Motivazione

Per aiutare le imprese a valutare quali settori sono rilevanti o meno e per aiutarle a identificare correttamente i rischi, le opportunità e gli impatti, è essenziale disporre di orientamenti almeno per i settori che ne hanno bisogno. I principi settoriali dovrebbero essere adottati solo se ritenuto necessario dopo i primi tre anni dall'adozione degli orientamenti.

Emendamento 152
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. Onde	(13) L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. Onde

evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, è opportuno sopprimere tale conferimento di potere.	evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, è opportuno sopprimere tale conferimento di potere. ***La Commissione dovrebbe invece fornire orientamenti settoriali ad uso volontario. Dato l'elevato numero di attività economiche, la Commissione dovrebbe privilegiare gli orientamenti per i settori a elevato rischio o impatto di sostenibilità sull'ambiente, i diritti umani e la governance, compresi i settori elencati nelle sezioni da A ad H e nella sezione L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e le attività pertinenti all'interno di tali settori, tenendo conto dei principi di rendicontazione della sostenibilità riconosciuti a livello mondiale, come quelli elaborati dall'International Sustainability Standards Board (ISSB) e dalla Global Reporting Initiative (GRI).***
	Or. en

Emendamento 153
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un	***soppresso***

mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.

Or. fr

Motivazione

Restreindre les informations que les grandes entreprises peuvent demander à leurs partenaires commerciaux et sous-traitants réduira considérablement leur capacité à comprendre et à traiter les principaux impacts, risques et opportunités en matière de durabilité dans leur chaîne de valeur. La BCE souligne que des données fiables, cohérentes et comparables sont une condition préalable à l'évaluation des risques financiers liés aux facteurs de durabilité. Or, il existe actuellement un manque de disponibilité, de qualité, de granularité, de comparabilité et de transparence des données ESG. Le champ d'application initial de la collecte de données dans la CSRD est essentiel pour combler ces lacunes en matière de données, tant pour les politiques publiques que pour l'évaluation et le suivi des risques. La norme volontaire pour les PME ne couvre pas les informations sur les impacts et les actions des entreprises, leur exposition à des chaînes de valeur à haut risque, les données importantes liées aux risques climatiques et aux émissions de gaz à effet de serre, ni la durabilité sociale au-delà des données de base sur la main-d'œuvre. Elle ne suffit donc pas à combler les lacunes existantes. En effet, le rapport Draghi a recommandé la norme applicable aux PME cotées en bourse plutôt que la norme de déclaration volontaire pour les PME.

Emendamento 154
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda,

Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 155
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena ***del valore*** informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena ***del valore*** che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio ***informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità***.	(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena ***di attività*** informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena ***di attività*** che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere ***informazioni*** dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio.

Or. en

Emendamento 156
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, ***i principi di*** rendicontazione di sostenibilità non ***dovrebbero*** specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ***ai principi*** di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.	(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, ***la*** rendicontazione di sostenibilità non ***dovrebbe*** specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a ***10 000*** dipendenti occupati ***e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio***,*** informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ***alle istruzioni*** di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.
	Or. en

Emendamento 157
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas

Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena ***del valore*** che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena ***del valore*** che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.	(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena ***di attività*** che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena ***di attività*** che contano in media fino a ***5 000*** dipendenti occupati ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio**,** informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.

Or. en

Emendamento 158
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.	(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a ***500*** dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Come menzionato, viene introdotto un approccio a tre livelli nel cui ambito di applicazione rientrano le imprese di medie dimensioni con un numero di dipendenti compreso tra 500 e 1 000. L'emendamento riflette questo approccio relativo al limite riguardante la catena del valore.

Emendamento 159
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità tengano conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni dalle entità lungo tutta la loro catena del valore. Alla luce dei recenti tentativi da parte di paesi terzi di bloccare la condivisione di informazioni da tali paesi alle imprese dell'UE, in casi eccezionali in cui, a causa della legislazione di un paese terzo, un'impresa extra UE rischia di essere sanzionata semplicemente per aver trasmesso informazioni sulla sostenibilità, gli Stati membri fanno sì che le informazioni non fornite dall'impresa di un paese terzo possano essere sostituite da valori predefiniti ai fini delle informazioni richieste dalla presente direttiva. Tali valori predefiniti, calcolati o ricavati da dati secondari, rappresentano una stima del valore medio di un determinato indicatore per un paese e un settore specifici. Qualora tali valori predefiniti non siano disponibili, gli Stati membri consentono di non divulgare le informazioni nel caso in cui sussista il rischio di sanzioni a causa della legislazione di un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Alla luce dei recenti tentativi da parte di legislazioni estere di bloccare la condivisione di dati da paesi terzi alle imprese dell'Unione, le imprese dovrebbero poter sostituire tali dati con valori predefiniti, che corrispondono a una stima della media di un indicatore per un determinato paese e settore. Qualora tali valori predefiniti non siano disponibili, le imprese non dovrebbero essere responsabili della legislazione dei paesi terzi. Il presente emendamento consente pertanto alle imprese di non divulgare tali informazioni nel caso in

cui rischino di essere oggetto di sanzioni.

Emendamento 160
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) L'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis di tale direttiva di redigere la relazione sulla gestione o la relazione sulla gestione consolidata, se del caso, nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione[11] e di marcare la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. Per fornire chiarezza alle imprese è opportuno specificare che, fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante regolamento delegato, le imprese non dovrebbero essere tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.	***soppresso***

*[11] **Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).***

[12] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

Or. en

Emendamento 161
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) L'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis di tale direttiva di redigere la relazione sulla gestione o la relazione sulla gestione consolidata, se del caso, nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione[11] e di marcare la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. Per fornire chiarezza alle imprese ***è opportuno specificare che, fino all'adozione di tali norme sulla marcatura mediante regolamento delegato***, le imprese non dovrebbero essere tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.	(15) L'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis di tale direttiva di redigere la relazione sulla gestione o la relazione sulla gestione consolidata, se del caso, nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione[11] e di marcare la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. Per fornire chiarezza alle imprese, le imprese non dovrebbero essere tenute a marcare la loro rendicontazione di sostenibilità.
[11] Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del	[11] Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).	Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).
[12] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).	[12] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

Or. en

Emendamento 162
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE specifica che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione, è opportuno specificare che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto all'articolo 29 quinquies di tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di	***soppresso***

amministrazione, gestione e controllo di un'impresa è circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico, compresa la marcatura della rendicontazione di sostenibilità ivi contenuta.

Or. en

Emendamento 163
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE specifica che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione, è opportuno specificare che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto all'articolo 29 quinquies di tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa è circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico***, compresa la marcatura della rendicontazione di sostenibilità ivi contenuta***.	(16) L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE specifica che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione, è opportuno specificare che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto all'articolo 29 quinquies di tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa è circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico.

Or. en

Emendamento 164
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE specifica che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione, è opportuno specificare che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto all'articolo 29 quinquies di tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa è circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico, compresa la marcatura della rendicontazione di sostenibilità ivi contenuta.	(16) L'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE specifica che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa incombe collettivamente la responsabilità di garantire che determinati documenti siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni di tale direttiva. Per garantire flessibilità alle imprese e ridurre gli oneri di rendicontazione, è opportuno specificare che, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto all'articolo 29 quinquies di tale direttiva in materia di digitalizzazione della relazione sulla gestione, la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa è circoscritta alla pubblicazione della relazione nel formato elettronico unico, compresa la marcatura della rendicontazione di sostenibilità ivi contenuta. ***La responsabilità dei membri degli organi designati dovrebbe essere valutata tenendo conto delle circostanze specifiche dell'inadempimento del dovere, in base al criterio della colpa e alla valutazione del grado di colpevolezza, nonché del livello di disagio arrecato dalla marcatura alle attività dell'impresa, entro i limiti liberamente stabiliti dallo Stato membro.***

Or. en

Emendamento 165
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) L'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE specifica le prescrizioni in materia di revisione e attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Al fine di garantire prescrizioni in materia di revisione inferiori per le imprese medio-grandi che comunicano informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter bis, tali imprese sono esentate dalle prescrizioni di revisione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a bis), per i primi due anni di rendicontazione, dopo i quali sono tenute a conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a bis), solo ogni due anni. Inoltre, per la loro prima relazione le imprese medio-grandi dovranno applicare le prescrizioni in materia di revisione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a bis), unicamente agli indicatori quantitativi, prima di estendere le prescrizioni di revisione alle relazioni successive nella loro interezza.

Or. en

Motivazione

Le prescrizioni in materia di revisione dovrebbero essere introdotte gradualmente per le imprese medio-grandi, in modo da ridurre notevolmente i costi di conformità. Per questo motivo non dovrebbero essere previste prescrizioni in materia di revisione per i primi due anni di rendicontazione, dopo i quali la revisione completa avverrà solo ogni due anni. Inoltre, la prima revisione si concentrerà unicamente sui dati quantitativi, mentre le successive analizzeranno anche i dati qualitativi.

Emendamento 166
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Poiché la soglia per rientrare nell'ambito di applicazione della CSRD non dovrebbe essere innalzata, non dovrebbero esserlo nemmeno le soglie per le imprese di paesi terzi. Nel suo parere sulla proposta "Omnibus I", la BCE raccomanda di non modificare le soglie dei ricavi per le imprese dei paesi terzi.

Emendamento 167
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 168
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 169
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***150 milioni di*** EUR nell'Unione ***o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR*** deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a ***450 000 000*** EUR. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia ***dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la*** succursale, ***invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*** dovrebbero essere ***innalzati*** da 40 000 000 EUR a ***50 000 000*** EUR***, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese***.	(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia ***o una succursale*** nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***500 000 000*** EUR nell'Unione deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a ***1 000 000 000*** EUR. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia ***e della*** succursale dovrebbero essere ***innalzate*** da 40 000 000 EUR a ***1 000 000 000*** EUR.

Or. en

Emendamento 170
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a ***450 000 000*** EUR. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a ***50 000 000*** EUR, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese.	(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a ***2 000 000 000*** EUR. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a ***500 000 000*** EUR, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese.

Or. en

Emendamento 171
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo***. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei*** ricavi netti delle vendite e delle prestazioni ***dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR***. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese.	(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo ***a condizione che a livello di gruppo l'impresa del paese terzo abbia generato*** ricavi netti delle vendite e delle prestazioni ***superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi***. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR, così da allinearli alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese. ***Poiché i principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter saranno semplificati e al fine di mantenere condizioni di parità tra le società dell'UE e quelle di paesi terzi, l'articolo 40 bis prevede l'obbligo per i gruppi di paesi terzi di riferire conformemente ai principi di cui all'articolo 29 ter se soddisfano i seguenti criteri: i) presenza nell'UE attraverso almeno un'impresa figlia, sia essa grande o ii) in assenza di un'impresa figlia, una succursale che genera ricavi***

netti delle vendite e delle prestazioni pari a 50 milioni di EUR per allinearsi alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese e iii) i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello di gruppo dell'impresa madre capogruppo superano i 150 milioni di EUR generati nell'Unione per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.

Or. en

Motivazione

Al fine di mantenere condizioni di parità tra le società dell'UE e quelle dei paesi terzi, la soglia dei ricavi delle vendite e delle prestazioni a partire dalla quale le società dei paesi terzi sono tenute a presentare una relazione consolidata a norma dell'articolo 40, lettera a), dovrebbe essere abbassata a 150 milioni di EUR nell'Unione europea. Inoltre, dal momento che gli ESRS saranno notevolmente semplificati e che le società europee devono riferire in merito alle attività a livello mondiale nell'ambito degli ESRS, si propone di stabilire condizioni di parità con le società di paesi terzi chiedendo loro di riferire nel quadro degli ESRS.

Emendamento 172
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di	***soppresso***

applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Or. fr

Emendamento 173
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le ***grandi*** imprese con in media più di ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.	(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le imprese con in media più di ***10 000*** dipendenti occupati ***e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Or. en

Emendamento 174
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le ***grandi*** imprese con in media più di ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.	(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le imprese con in media più di ***5 000*** dipendenti occupati ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Or. en

Emendamento 175
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.	(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Or. en

Emendamento 176
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri	(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri

devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese ***con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio*** e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Or. en

Emendamento 177
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed	(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di ***500*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed

eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.	eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Or. en

Motivazione

Come menzionato, viene introdotto un approccio a tre livelli nel cui ambito di applicazione rientrano le imprese di medie dimensioni con un numero di dipendenti compreso tra 500 e 1 000. L'emendamento rispecchia tale approccio.

Emendamento 178
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 179
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le ***grandi*** imprese con in media più di ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.	(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le imprese con in media più di ***10 000*** dipendenti occupati ***e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 miliardi di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 milioni di EUR*** durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 180
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le ***grandi*** imprese con in media più di ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.	(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le imprese con in media più di ***5 000*** dipendenti occupati ***e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 181
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo	(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo

le grandi imprese con in media più di ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.	le grandi imprese con in media più di ***10 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 182
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese ***con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio*** e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.	(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 183
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di ***1 000*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.	(19) L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di ***500*** dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Come menzionato, viene introdotto un approccio a tre livelli nel cui ambito di applicazione rientrano le imprese di medie dimensioni con un numero di dipendenti compreso tra 500 e 1 000. L'emendamento rispecchia tale approccio.

Emendamento 184
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Gli obblighi di rendicontazione sono spesso complessi e dispendiosi in termini di risorse, ma non sempre forniscono un sufficiente valore aggiunto diretto agli obiettivi delle direttive. Tra le sfide principali figurano l'eccesso di testo descrittivo, un'interoperabilità limitata con i principi di informativa globali e richieste ripetute in relazione agli stessi dati nell'ambito di diversi obblighi di rendicontazione. Pertanto l'EFRAG dovrebbe razionalizzare in modo significativo gli ESRS riducendo di almeno la metà il numero di elementi d'informazione. L'EFRAG dovrebbe inoltre scegliere elementi d'informazione quantitativi, in quanto gli elementi d'informazione qualitativi consentono difficilmente di confrontare gli impegni delle imprese in materia di ESRS.

Or. en

Emendamento 185
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Nel contesto della presente direttiva e delle iniziative di semplificazione in corso e future, è importante garantire la coerenza tra la comunicazione delle informazioni che le imprese devono comunicare a norma della direttiva (UE) 2022/2464 e le informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno per

ottemperare agli obblighi del regolamento (UE) 2019/2088. Inoltre la presente direttiva lascia impregiudicati gli altri obblighi di comunicazione previsti dalle normative europee, quali le normative settoriali e in materia di servizi finanziari.

Or. en

Motivazione

Gli sforzi di semplificazione dovrebbero tenere conto della catena del valore delle comunicazioni in Europa. Gli investitori, le banche, gli assicuratori e gli istituti finanziari necessitano di dati per la loro rendicontazione e per conoscere gli elementi che caratterizzano quello in cui investono.

Emendamento 186
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli	***soppresso***

impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche su altri aspetti, anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi.

Or. en

Emendamento 187
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di	***soppresso***

dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche su altri aspetti, anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi.

Or. en

Emendamento 188
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri ***non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui***, le disposizioni in materia di ***piena*** armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ***ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza***. ***Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di***	(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri ***possano continuare a perseguire una migliore protezione dell'ambiente e dei diritti umani, conformemente alle migliori pratiche internazionali***, le disposizioni in materia di armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 ***non*** dovrebbero essere estese. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche, anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi.

reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche ***su altri aspetti***, anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi.

Or. fr

Motivazione

Sebbene l'ambito di applicazione originario della CSDDD rappresenti un primo passo importante per garantire la responsabilità delle imprese in materia di diritti umani e ambiente, esso si discosta ancora dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. La capacità degli Stati membri di migliorare alcuni aspetti della direttiva non dovrebbe pertanto essere ulteriormente limitata.

Emendamento 189
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ***ad*** altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. ***Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione,***	(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ***a tutte le*** altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza.

l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche su altri aspetti, anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi.

Or. en

Emendamento 190
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di dialogare con i	(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre ***introducendo normative contrarie a*** quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere

portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni ***più*** rigorose ***o più specifiche su altri aspetti, anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi***.	individuati, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni ***specifiche o meno*** rigorose ***che adeguino gli obblighi relativi al dovere di diligenza alle circostanze locali, alla situazione macroeconomica e alla politica economica dello Stato membro, in particolare in considerazione delle caratteristiche degli scambi commerciali e della cooperazione transfrontaliera***.
	Or. en

Emendamento 191
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del	(20) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del

processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di ***individuazione, l'obbligo di*** affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati***, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica***. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche su altri aspetti, anche per affrontare i rischi emergenti ***legati a nuovi*** prodotti ***o*** servizi.

processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche su altri aspetti, anche per affrontare i rischi emergenti ***o specifici impatti,*** prodotti***,*** servizi ***o situazioni***.

Or. en

Emendamento 192
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che	***soppresso***

indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. en

Emendamento 193
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. ***Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari***	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. ***Tuttavia, al fine di conseguire l'obiettivo della Commissione europea di semplificare il contesto normativo e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese europee di almeno il 25 %, e del 35 % per le PMI, la direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbe essere abrogata. Inoltre molti obblighi di rendicontazione lungo tutta la catena di attività sono già coperti dalla rendicontazione a norma della CSRD. Pertanto l'abrogazione della direttiva (UE) 2024/1760 contribuirebbe a evitare duplicazioni nella rendicontazione.***

non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.	

Or. en

Emendamento 194
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. ***Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1").***	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. ***Tuttavia, al fine di conseguire l'obiettivo della Commissione europea di semplificare il contesto normativo e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese europee di almeno il 25 %, e del 35 % per le PMI, la direttiva (UE)***

Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il

2024/1760 dovrebbe essere abrogata. Inoltre molti obblighi di rendicontazione lungo tutta la catena di attività sono già coperti dalla rendicontazione a norma della CSRD. Pertanto l'abrogazione della direttiva (UE) 2024/1760 contribuirebbe a evitare duplicazioni nella rendicontazione.

sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. en

Emendamento 195
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di ***limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in***	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di ***garantire un dovere di diligenza completo basato sul rischio che consenta di risolvere i problemi incontrati dalle società lungo le catene di fornitura, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare l'intera catena del valore.*** Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. fr

Motivazione

È più probabile che le violazioni in materia di ambiente e di diritti umani si verifichino lungo la catena del valore di una società e non tra i suoi partner commerciali di primo livello. Un approccio che copra l'intera catena di fornitura costituisce il principio fondamentale del dovere di diligenza.

Emendamento 196
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. ***Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della***	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. ***Per agevolare l'adempimento di tale obbligo, la presente direttiva specifica le fonti di informazione su cui le società dovrebbero basarsi in prima istanza per l'esercizio esplorativo obbligatorio.***

società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. en

Emendamento 197
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. ***Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1").*** Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver ***mappato le*** proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo ***in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i***	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver ***condotto l'esercizio esplorativo sulle*** proprie catene di attività ***al fine di individuare i settori generali in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi e che tali impatti siano più gravi,*** le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo ***se tali impatti sono stati individuati***.

rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. en

Emendamento 198
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto ***dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni,*** la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. ***Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al***	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto ***non dovrebbe più iniziare con un processo di identificazione che preveda la mappatura completa di tutte le loro attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alla loro catena di attività, di quelle dei loro partner commerciali, ma con un esercizio esplorativo. Tale esercizio esplorativo dovrebbe essere basato sul rischio e fondarsi unicamente sulle informazioni che la società può ottenere autonomamente, quali le informazioni contrattuali, le informazioni rese pubbliche, le informazioni raccolte nel contesto di iniziative multipartecipative, le conoscenze settoriali e le informazioni trasmesse dai portatori di interessi ai sensi della presente direttiva. Se, a seguito dell'esercizio esplorativo, dispone di informazioni che indicano la probabilità di un impatto negativo,*** la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita ***dell'attività o delle attività che hanno sollevato il sospetto di impatto negativo. Tale valutazione dovrebbe basarsi sulle informazioni prontamente disponibili che le società possono ottenere autonomamente e sulle informazioni ottenute dalle loro filiazioni, dai loro partner commerciali o dai portatori di interessi. La principale differenza tra la prima fase dell'esercizio esplorativo e la seconda fase della valutazione***

di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.	***approfondita è il livello di interazione con i partner commerciali. L'esercizio esplorativo non richiede alcuna interazione, mentre la valutazione approfondita richiede un certo livello di interazione. La valutazione approfondita dovrebbe essere gradualmente estesa oltre i primi livelli ed essere commisurata alla gravità o alla probabilità degli impatti negativi.*** L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. ***Se una società non è in grado di ottenere informazioni perché non è possibile identificare un partner commerciale o perché un partner commerciale non ha risposto a ripetute domande durante la valutazione approfondita, la società considera che sia stato individuato un potenziale impatto negativo. Nel frattempo, la società può informare le autorità di controllo e chiedere orientamenti.*** Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. en

Motivazione

Based on risk-based approach we set up a three stages approach: 1/ A scoping exercise where risks are identified based on information the company can obtain on their own. 2/ Based on this scoping, an in-depth assessment takes place based, this time, on information the company can gather contacting their business partners, direct or indirect. This assessment must be gradual and proportionate, extending from tier to tier. 3/ If after this assessment, the information cannot be obtain a potential risk must be deemed identifiable and the next stage of the due diligence process must be triggered (preventing an adverse impact) with the last identifiable link of the chain. Meanwhile, the company can notify the supervisory authority to prove its good faith and seek guidance.

Emendamento 199
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***L'articolo 5 della*** direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività***, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero***	(21) ***La*** direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività***, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche, del loro ambiente operativo e strategico nonché della necessità di mantenere la competitività quale caratteristica intrinseca dell'imprenditorialità e condizione imprescindibile per l'esistenza di un'impresa.***

inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. en

Emendamento 200
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner

commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. ***Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo*

commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti.

tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. en

Emendamento 201
Javier Zarzalejos, Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi –	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti ***o se il loro partner commerciale indiretto opera in un settore o in un'area geografica ad alto rischio***. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili,

in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. ***Per settore o area geografica ad alto rischio si intende un settore o un'area in cui si verificano violazioni sistematiche e diffuse del dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente.*** Qualora disponga di tali informazioni ***o il suo partner commerciale indiretto operi in un'area geografica ad alto rischio***, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. en

Emendamento 202
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – ***diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi*** – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la

altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.	probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato. Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. it

Motivazione

La formulazione di questa parte del testo appare fuorviante e troppo generica.

Emendamento 203
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Il principio volontario per le PMI è stato concepito per le PMI, non per le imprese con 250-1 000 dipendenti. Esso non è stato testato per tali imprese di grandi dimensioni. Lo scopo era quello di stabilire una base per le richieste di dati rivolte alle PMI, precisando i dati fondamentali in materia ambientale, sociale e di governance pertinenti per tutte le PMI, e non di limitare il tipo di informazioni che possono essere richieste.

Emendamento 204
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 205
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 206
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per ***limitare*** ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni ***dovrebbero limitarsi a*** chiedere ***le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole***.	(22) Per ***eliminare le*** ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni ***non dovrebbero*** chiedere ***loro alcuna informazione***.

Or. en

Emendamento 207
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di ***mappare la*** catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società ***di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni*** specificate nei principi ad uso volontario di ***cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.***	(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di ***effettuare l'esercizio esplorativo della*** catena di attività per individuare gli impatti negativi, le società ***che rientrano nell'ambito di applicazione non dovrebbero cercare di ottenere informazioni dai loro partner commerciali, bensì basarsi solo sulle informazioni già ragionevolmente disponibili, quali le informazioni pubblicamente note, le informazioni derivanti da ricerche e le informazioni ottenute nel quadro di una cooperazione precedente. Le informazioni a livello di entità non sono pertinenti in questa fase, né lo è la comunicazione con i partner commerciali. Dovrebbe essere possibile chiedere tali informazioni ai fini di valutazioni ulteriori solo a determinate condizioni. In tal caso, dovrebbe essere possibile chiedere ai partner commerciali diretti con meno di 5 000 dipendenti occupati e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR informazioni in più rispetto a quelle*** specificate nei principi ad uso volontario ***soltanto qualora, secondo un approccio basato sul rischio, tali informazioni siano necessarie alla luce dell'indicazione di effettivi impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano***

	ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, principalmente da fonti esistenti o secondarie. Lo stesso dovrebbe valere quando le società sono tenute a guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretto. Per favorire la conformità delle società e dei partner commerciali pertinenti, dovrebbe essere possibile ottenere le informazioni necessarie individualmente o collettivamente.

Or. en

Emendamento 208
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate ***nei principi*** ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE***, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole***.	(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate ***nelle istruzioni non vincolanti*** ad uso volontario di cui all'articolo 29 ***quater*** bis della direttiva 2013/34/UE.

Or. en

Emendamento 209
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni ***specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole***.	(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni ***ai partner commerciali solo se necessario nell'ambito della valutazione approfondita (e non ai fini dell'esercizio esplorativo) laddove gli impatti si considerino più gravi e più probabili. Le società dovrebbero essere tenute ad adottare misure adeguate per prevenire, attenuare, arrestare o ridurre al minimo un impatto negativo solo quando la società ha causato o causato congiuntamente tale impatto***.

Or. en

Emendamento 210
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE***, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo***	(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.

ragionevole.

Or. it

Motivazione

La proposta apre alla possibilità di esigere dati aggiuntivi rispetto allo standard VSME quando ciò risulti necessario alla luce di indicazioni di probabili impatti negativi, oppure perché lo standard VSME non copre gli impatti rilevanti e le informazioni non possono essere ragionevolmente ottenute con altri mezzi. Ancorare allo standard VSME il livello delle informazioni che possono essere richieste alle micro e PMI costituisce una garanzia fondamentale per gli operatori più piccoli contro ogni onere burocratico sproporzionato. La deroga menzionata andrebbe soppressa.

Emendamento 211
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di ***mappare la catena del valore*** per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la ***mappatura*** non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.	(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di ***effettuare la valutazione approfondita*** per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la ***valutazione approfondita*** non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.

Or. en

Motivazione

Nel nostro approccio la prima fase (esercizio esplorativo) non richiede l'interazione con soggetti esterni alla società, per cui il limite riguardante la catena del valore ha senso solo per la seconda fase (valutazione approfondita).

Emendamento 212
Billy Kelleher, Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.	(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole. ***Se una società di grandi dimensioni acquista un prodotto o un servizio per il quale è stata documentata una comprovata eccellenza delle prestazioni ambientali conformemente alla direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, tale documentazione è considerata, se del caso, una prova sufficiente a cui la società può direttamente fare riferimento nella sua rendicontazione.***

Or. en

Emendamento 213
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.	(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole. ***Tuttavia le imprese comunicanti non dovrebbero richiedere informazioni alle microimprese. Esse possono quindi chiedere informazioni solo all'interno della loro catena del valore fino alla prima microimpresa, ma non oltre. Tale limitazione è intesa a evitare le ripercussioni a cascata delle richieste di informazioni al di là di tale punto.***

Or. en

Emendamento 214
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza,	(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza,

come opzione ultima la società dovrebbe ***sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per*** trovare una soluzione***, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione***.	come opzione ultima la società dovrebbe ***cercare di*** trovare una soluzione.

Or. en

Emendamento 215
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe ***sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo*** a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione.	(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe ***continuare*** a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione. ***Nel contempo, lo Stato membro è tenuto a sviluppare meccanismi di sostegno amministrativo per sviluppare rimedi individuali ottimali, tenendo conto sia delle esigenze dell'imprenditore sia dei valori da proteggere, che sono oggetto di violazioni.***

Or. en

Emendamento 216
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken,

Krzysztof Śmiszek, Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione.	(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione. ***Qualora tali sforzi falliscano o non si possa ragionevolmente prevedere che producano miglioramenti, la società dovrebbe cessare il rapporto d'affari per quanto riguarda le attività in questione.***

Or. en

Emendamento 217
Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad	(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad

esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione.	esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione. ***Tuttavia, se l'impatto negativo comporta il lavoro minorile, la società è tenuta ad attuare e mantenere senza indugio misure alternative solide e proporzionate volte specificamente a porre fine al lavoro minorile. Tali misure comprendono, come minimo, l'impegno con il partner commerciale per stabilire impegni limitati nel tempo per porre fine al lavoro minorile, il sostegno al recupero e al reinserimento dei minori colpiti e un monitoraggio rafforzato. La società riferisce all'autorità di controllo competente in merito ai motivi debitamente giustificati della sua decisione di non sospendere il rapporto d'affari e fornisce prove delle misure alternative attuate.***

Or. en

Emendamento 218
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere più proporzionato il coinvolgimento dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare solo con i lavoratori, i loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le comunità i cui diritti o	***soppresso***

interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione, per lo sviluppo di piani d'azione (rafforzati) e l'elaborazione delle misure di riparazione.

Or. en

Emendamento 219
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere più proporzionato il coinvolgimento dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare solo con i lavoratori, i loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e	***soppresso***

dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione, per lo sviluppo di piani d'azione (rafforzati) e l'elaborazione delle misure di riparazione.

Or. en

Emendamento 220
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere più proporzionato il coinvolgimento dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare solo con i lavoratori***, i loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di***	(24) Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere più proporzionato il coinvolgimento dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare solo con i lavoratori. Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione ***e per*** l'elaborazione delle misure di riparazione.

diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione***, per lo sviluppo di piani d'azione (rafforzati) e*** l'elaborazione delle misure di riparazione.

Or. en

Emendamento 221
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di ***ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere più proporzionato il coinvolgimento*** dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero ***essere tenute a dialogare solo con*** i ***lavoratori, i*** loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali ***e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso***. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni	(24) Al fine di ***garantire un coinvolgimento efficace*** dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero ***dialogare con i lavoratori a tutti*** i ***livelli delle*** loro ***catene di fornitura, i*** rappresentanti ***dei lavoratori***, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche***, le ONG*** e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o

indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. ***Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione, per lo sviluppo di piani d'azione (rafforzati) e l'elaborazione delle misure di riparazione.***

altrimenti utilizza terreni, foreste o acque.

Or. fr

Emendamento 222
Javier Zarzalejos, Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere più proporzionato il coinvolgimento dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare solo con i lavoratori, i loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo	(24) Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere più proporzionato il coinvolgimento dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare solo con i lavoratori, i loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso ***diretto*** con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo

di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione, per lo sviluppo di piani d'azione (rafforzati) e l'elaborazione delle misure di riparazione.

di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione, per lo sviluppo di piani d'azione (rafforzati) e l'elaborazione delle misure di riparazione.

Or. en

Emendamento 223
Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) La Commissione elabora e attua un programma di formazione per i dirigenti e i dipendenti delle PMI al fine di sviluppare capacità in materia di pratiche commerciali sostenibili e strumenti di conformità digitale, compresi moduli online e seminari in loco.

Or. en

Emendamento 224
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle società, il termine per l'adozione di orientamenti generali sul dovere di diligenza da parte della Commissione dovrebbe essere anticipato al 26 luglio 2026. Parallelamente, il termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2024/1760 al primo gruppo di società dovrebbe essere rinviato al 26 luglio 2028 conformemente alla direttiva (UE) XXX/XXX[13]. ***Tale intervallo di due anni***	***soppresso***

dovrebbe dare loro tempo sufficiente per tenere conto delle indicazioni pratiche e delle migliori pratiche incluse negli orientamenti della Commissione in sede di attuazione delle misure relative al dovere di diligenza.

13 Direttiva (UE) 2025/XX del ...

Or. en

Emendamento 225
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle società, il termine per l'adozione di orientamenti ***generali*** sul dovere di diligenza da parte della Commissione dovrebbe essere anticipato al 26 luglio ***2026***. Parallelamente, il termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2024/1760 al primo gruppo di società dovrebbe essere rinviato al 26 luglio ***2028 conformemente alla direttiva (UE) XXX/XXX[13]***. Tale intervallo di due anni dovrebbe dare loro tempo sufficiente per tenere conto delle indicazioni pratiche e delle migliori pratiche incluse negli orientamenti della Commissione in sede di attuazione delle misure relative al dovere di diligenza.	(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle società, il termine per l'adozione di orientamenti sul dovere di diligenza da parte della Commissione dovrebbe essere anticipato al 26 luglio ***2027***. Parallelamente, il termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2024/1760 al primo gruppo di società dovrebbe essere rinviato al 26 luglio ***2029***. Tale intervallo di due anni dovrebbe dare loro tempo sufficiente per tenere conto delle indicazioni pratiche e delle migliori pratiche incluse negli orientamenti della Commissione in sede di attuazione delle misure relative al dovere di diligenza.
---	---
[13] Direttiva (UE) 2025/XX del ...	[13] Direttiva (UE) 2025/XX del ...

Or. en

Emendamento 226
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle società, il termine per l'adozione di orientamenti generali sul dovere di diligenza da parte della Commissione dovrebbe essere anticipato al 26 luglio 2026. Parallelamente, il termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2024/1760 al primo gruppo di società dovrebbe essere rinviato al 26 luglio ***2028*** conformemente alla direttiva (UE) XXX/XXX[13]. Tale intervallo di due anni dovrebbe dare loro tempo sufficiente per tenere conto delle indicazioni pratiche e delle migliori pratiche incluse negli orientamenti della Commissione in sede di attuazione delle misure relative al dovere di diligenza.	(25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle società, il termine per l'adozione di orientamenti generali sul dovere di diligenza da parte della Commissione dovrebbe essere anticipato al 26 luglio 2026. Parallelamente, il termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2024/1760 al primo gruppo di società dovrebbe essere rinviato al 26 luglio ***2048*** conformemente alla direttiva (UE) XXX/XXX[13]. Tale intervallo di due anni dovrebbe dare loro tempo sufficiente per tenere conto delle indicazioni pratiche e delle migliori pratiche incluse negli orientamenti della Commissione in sede di attuazione delle misure relative al dovere di diligenza.
[13] Direttiva (UE) 2025/XX del ...	[13] Direttiva (UE) 2025/XX del ...

Or. en

Emendamento 227
Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) La Commissione dovrebbe adottare orientamenti specifici per settore adattati alle esigenze e alle capacità delle piccole e medie imprese nei settori in cui il rischio di impatti negativi è elevato. Tali orientamenti dovrebbero includere modelli semplificati, esempi di misure

proporzionate di dovuta diligenza e raccomandazioni sugli strumenti digitali disponibili.

Or. en

Emendamento 228
Victor Negrescu

Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 ter) La Commissione dovrebbe sostenere le piccole e medie imprese nell'attuazione di soluzioni digitali per agevolare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di dovuta diligenza, anche attraverso orientamenti dedicati, opportunità di finanziamento e la promozione di strumenti interoperabili adattati alle loro capacità.

Or. en

Emendamento 229
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad	***soppresso***

adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.

Or. fr

Motivazione

Il parere della BCE sulla proposta omnibus "raccomanda di chiarire la formulazione della disposizione pertinente nelle modifiche proposte alla CSDDD al fine di garantire l'attuazione dei piani di transizione" e aggiunge che "esiste il rischio che la formulazione riveduta possa essere erroneamente interpretata nel senso che le imprese sono obbligate ad adottare piani di transizione, ma non ad attuarli".

Emendamento 230
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 231
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 232
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione	***soppresso***

comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.

Or. en

Emendamento 233
Axel Voss

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere ***sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.***	(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere ***soppresso***.

Or. en

Emendamento 234
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 ***al regime*** di ***rendicontazione di***	(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 ***all'accordo*** di ***Parigi, il***

sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione ***per*** la ***mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione*** che ***chiarisca*** che ***le*** società ***sono tenute ad adottare un*** piano di ***transizione comprensivo*** di ***azioni*** di ***attuazione pianificate e adottate***. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.

riferimento all'obiettivo dell'1,5°C nel piano di transizione è soppresso. Al fine di attuare il piano di transizione***,*** la ***società non dovrebbe più compiere i massimi sforzi, ma tutti gli sforzi ragionevoli, il*** che ***significa*** che ***devono essere adottate diverse azioni proporzionate e ragionevoli, ma la*** società ***non dovrebbe esaurire tutti i mezzi possibili a sua disposizione per attuare il*** piano***. Al fine di chiarire che tale obbligo*** di ***attuare il piano è effettivamente inteso come un obbligo*** di ***mezzi e non*** di ***risultato, l'articolo 22, paragrafo 1, è modificato di conseguenza***. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.

Or. en

Motivazione

We delete the 1.5 reference to stick to the Paris Agreement, which Article 2(a) provides for holding the temperature increase well below 2 degrees and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 thus making sure the transition plans are better aligned with the obligations stemming from the Agreement. We reinsert "put into effect" so the obligation is not merely to adopt but act on the transition plan. We shift from a "best efforts" approach to a more proportional approach of "all reasonable efforts". We clarify that the putting into effect of the plan is an obligation of means, not result and that it should be proportional and reasonable.

Emendamento 235
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere	(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere

sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione ***pianificate*** e ***adottate. L'obbligo di adottare il piano*** e ***la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa***.	sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione ***flessibili*** e ***adeguate alle condizioni locali*** e ***alla specificità della società***.

Or. en

Emendamento 236
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.	(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. ***Al fine di chiarire che tali requisiti dovrebbero essere intesi come un obbligo di mezzi e non di risultato, l'articolo 22, paragrafo 1, sulla lotta ai cambiamenti climatici è modificato di conseguenza.*** L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano soggetti a vigilanza amministrativa.

Or. en

Motivazione

Per rispondere alle preoccupazioni dei portatori di interessi in merito al fatto che gli obblighi previsti dal piano di transizione non siano un obbligo di risultato, la Corte si impegna a chiarire questo aspetto nel testo.

Emendamento 237
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Tuttavia, dato che gli Stati membri devono già tenere conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, l'obbligo di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale della società interessata è superfluo. Per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, agli Stati membri dovrebbe essere tuttavia vietato introdurre nel diritto nazionale un limite massimo o massimale per le sanzioni pecuniarie imposte alle società soggette alla loro giurisdizione che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni sulla base dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 238
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Tuttavia, ***dato che*** gli Stati membri ***devono già tenere conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, l'obbligo di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale della società interessata è superfluo. Per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, agli Stati membri dovrebbe essere tuttavia vietato introdurre nel diritto nazionale un limite massimo o massimale per le sanzioni pecuniarie imposte alle società soggette alla loro giurisdizione che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni sulla base dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.***	(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Tuttavia, gli Stati membri ***dovrebbero rimanere competenti a stabilire il regime sanzionatorio***.

Emendamento 239
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. ***Tuttavia, dato che gli Stati membri devono già tenere conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, l'obbligo di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale della società interessata è superfluo. Per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, agli Stati membri dovrebbe essere tuttavia vietato introdurre nel diritto nazionale un limite massimo o massimale per le sanzioni pecuniarie imposte alle società soggette alla loro giurisdizione che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni sulla base dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Inoltre,*** al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri,	(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.

dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.

Or. en

Emendamento 240
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Tuttavia, dato che gli Stati membri devono già tenere conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, l'obbligo di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale della società interessata è superfluo. ***Per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, agli Stati membri dovrebbe essere tuttavia vietato introdurre nel diritto nazionale un limite massimo o massimale per le sanzioni pecuniarie imposte alle società soggette alla loro giurisdizione che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni sulla base dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.*** Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli	(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Tuttavia, dato che gli Stati membri devono già tenere conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, l'obbligo di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale della società interessata è superfluo. Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.

Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.

Or. it

Motivazione

Lasciare agli Stati Membri la facoltà di decidere il livello delle sanzioni, eventualmente inasprendole, non farebbe che aumentare la frammentazione del mercato unico e avrebbe un impatto negativo sulla parità di condizioni tra le imprese europee.

Emendamento 241
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. ***Tuttavia, dato che gli Stati membri devono già tenere conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, l'obbligo di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale della società interessata è superfluo.*** Per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, agli Stati membri dovrebbe essere ***tuttavia*** vietato introdurre nel diritto nazionale un limite massimo o massimale	(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, agli Stati membri dovrebbe essere vietato introdurre nel diritto nazionale un limite massimo o massimale per le sanzioni pecuniarie imposte alle società soggette alla loro giurisdizione che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni sulla base dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di

per le sanzioni pecuniarie imposte alle società soggette alla loro giurisdizione che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni sulla base dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.

applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.

Or. fr

Motivazione

È essenziale garantire che le sanzioni amministrative siano realmente dissuasive. A tal fine, esse devono essere calcolate sulla base dei ricavi globali di un'impresa, come già avviene nel diritto della concorrenza. In caso contrario, le sanzioni rischiano di essere meramente simboliche e inefficaci, soprattutto per le grandi multinazionali. Solo l'imposizione di sanzioni pecuniarie significative può garantire il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza.

Emendamento 242
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per limitare i possibili rischi di contenzioso legati al regime armonizzato di responsabilità civile di cui alla direttiva (UE) 2024/1760, è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'Unione attualmente previsto all'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione	***soppresso***

universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompensazioni. In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (UE) 2024/1760. La soppressione lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte. Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro. La soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 siano di

applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe a frammentare il mercato unico, il che è in contrasto con l'idea stessa di una dovuta diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali in materia di dovuta diligenza. L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe a frammentare il mercato unico, il che è in contrasto con l'idea stessa di una dovuta diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali in materia di dovuta diligenza. L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe a frammentare il mercato unico, il che è in contrasto con l'idea stessa di una dovuta diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali in materia di dovuta diligenza.

Emendamento 243
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) [...]	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione crea maggiori difficoltà per coloro che cercano di far valere i propri diritti e maggiore incertezza per le società, che dovranno conformarsi a una serie di sistemi giuridici nazionali.

Emendamento 244
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per ***limitare*** i ***possibili rischi*** di ***contenzioso legati al regime armonizzato di*** responsabilità civile ***di cui alla direttiva (UE) 2024/1760***, ***è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità*** a livello ***dell'Unione attualmente previsto all'articolo 29, paragrafo 1,*** di ***tale*** direttiva. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompensazioni. ***In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (UE) 2024/1760. La soppressione lascia impregiudicate le***	(28) ***Il rispetto delle disposizioni della direttiva 2024/1760 è fondamentale per salvaguardare gli interessi politici, sociali ed economici dell'Unione, nonché per conseguire i suoi obiettivi di sostenibilità. Pertanto, sono necessarie norme che disciplinino la responsabilità civile derivante dalla violazione di tali disposizioni. Tuttavia***, ***in considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti*** a livello ***nazionale, è opportuno semplificare il regime armonizzato di responsabilità civile*** di ***cui alla*** direttiva ***(UE) 2024/1760***. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompensazioni. Le disposizioni del

disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte. Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro. La soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 ***siano*** di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.

diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 ***sono*** di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 245
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per limitare i possibili rischi di contenzioso legati al regime armonizzato di responsabilità civile di cui alla direttiva (UE) 2024/1760, è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'Unione attualmente previsto all'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad	(28) Per limitare i possibili rischi di contenzioso legati al regime armonizzato di responsabilità civile di cui alla direttiva (UE) 2024/1760, è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'Unione attualmente previsto all'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad

assicurare che chi ha subito impatti negativi ***abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un*** ricorso ***effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili*** e ***politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione*** di ***Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere ***il pieno*** risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ***ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompensazioni***. In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (UE) 2024/1760. La soppressione lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte. Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto

assicurare che chi ha subito impatti negativi ***disponga di mezzi di*** ricorso ***efficaci*** e ***adeguati previsti dall'ordinamento giuridico*** di ***uno Stato membro***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere ***un*** risarcimento ***adeguato***, che dovrebbe essere concesso conformemente ***alle norme sulla responsabilità per danni in vigore nello Stato membro***. In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (UE) 2024/1760. La soppressione lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte. Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro. La soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 siano di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.

nazionale di uno Stato membro. La soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 siano di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 246
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per limitare i possibili rischi di contenzioso legati al regime armonizzato di responsabilità civile di cui alla direttiva (UE) 2024/1760, è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'Unione attualmente previsto all'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri	(28) Per limitare i possibili rischi di contenzioso legati al regime armonizzato di responsabilità civile di cui alla direttiva (UE) 2024/1760, è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'Unione attualmente previsto all'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri

dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompensazioni. In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (UE) 2024/1760. ***La soppressione lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte.*** Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro. La soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 siano di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.

dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompensazioni. In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (UE) 2024/1760. Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro. La soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 siano di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 247
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone alla Commissione di presentare, non oltre il 26 luglio 2026, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto. ***È opportuno sopprimere tale clausola di revisione, in quanto non lascia il tempo di tenere conto dell'esperienza acquisita con il nuovo quadro generale in materia di dovere di diligenza.***	(29) L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone alla Commissione di presentare, non oltre il 26 luglio 2026, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto.

Or. fr

Motivazione

La valutazione della necessità per le imprese finanziarie di esercitare la dovuta diligenza può essere effettuata prima dell'entrata in vigore degli obblighi relativi alla dovuta diligenza per altri settori. Esiste già una serie di prove che dimostrano l'impatto delle imprese finanziarie sulla sostenibilità, sui diritti umani e sull'ambiente che possono costituire la base della relazione.

Emendamento 248
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone alla Commissione di presentare, non oltre il 26 luglio 2026, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto. ***È opportuno sopprimere tale*** clausola di revisione***, in quanto*** non lascia il tempo di tenere conto dell'esperienza acquisita con il nuovo quadro generale in materia di dovere di diligenza.	(29) L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone alla Commissione di presentare, non oltre il 26 luglio 2026, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto. ***Poiché la*** clausola di revisione non lascia il tempo di tenere conto dell'esperienza acquisita con il nuovo quadro generale in materia di dovere di diligenza***, il termine per la presentazione della relazione dovrebbe essere prorogato a due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 249
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Al fine di garantire la competitività delle imprese europee in tempi di crisi e di preservare gli interessi dell'Unione europea in materia di sicurezza, la Commissione dovrebbe poter adottare, mediante atti delegati, misure temporanee volte ad alleggerire l'onere che incombe alle imprese ai sensi della direttiva 2024/1760, se, in mancanza di queste, tali imprese europee dovessero subire un importante pregiudizio economico sul mercato mondiale, o se l'applicazione di alcuni obblighi di

dichiarazione concernenti le attività di tali imprese presenti dei rischi per la sicurezza dell'Unione europea. Gli obblighi di dichiarazione, pubblicazione e informazione e altri obblighi amministrativi gravosi possono essere sospesi o adattati in caso di calo significativo del prodotto interno lordo in tutta l'Unione o in alcuni Stati membri. Tale clausola d'urgenza è volta a garantire che le imprese europee siano in grado di agire anche in periodi di difficoltà economica e ad evitare inutili oneri burocratici. Tale clausola d'urgenza è volta a garantire che le imprese europee siano in grado di agire anche in periodi di difficoltà economica e ad evitare oneri burocratici eccessivi. Essa garantisce inoltre che i cittadini dell'Unione non siano esposti a rischi di sicurezza evitabili.

Or. de

Emendamento 250
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 ter) Al fine di tenere conto delle diverse situazioni economiche delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, occorre prevedere deroghe individuali in casi eccezionali. Le imprese che dimostrano che il rispetto di alcuni obblighi comporta oneri irragionevoli devono poter essere dispensate da tali obblighi su richiesta e per una durata limitata. Tale norma contribuisce al rispetto delle proporzionalità preservando nel contempo gli obiettivi della direttiva interessata.

Or. de

Emendamento 251
Angelika Winzig, Lukas Mandl, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 quater) Al fine di garantire un esame regolare dell'efficacia, della proporzionalità e della necessità delle misure previste dalla direttiva (UE) 2024/1760, occorre limitare la durata della loro validità. Le disposizioni della presente direttiva devono quindi scadere a una data determinata, salvo in caso di proroga o sostituzione mediante un nuovo atto legislativo. La Commissione deve essere tenuta a procedere a una valutazione in tempo utile prima della scadenza di tale termine e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della direttiva. A causa della scadenza della direttiva, gli Stati membri devono abrogare o adattare di conseguenza le disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento.

Or. de

Emendamento 252
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Considerando 29 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 quinquies)Al fine di promuovere l'innovazione nel recepimento pratico della direttiva 2024/1760, le imprese devono poter testare nuovi modelli o

	tecnologie nel quadro di uno spazio di sperimentazione temporaneo. Tali spazi di sperimentazione normativa ("Regulatory Sandboxes") permettono di derogare in modo controllato ad alcuni obblighi, a condizione che gli obiettivi perseguiti da detta direttiva siano conseguiti in misura equivalente. Gli Stati membri devono garantire che le disposizioni nazionali di recepimento non si applichino alle imprese che effettuano sperimentazioni durante il periodo di prova.

Or. de

Emendamento 253
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 254
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 255
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) È essenziale istituire un quadro dell'Unione per un approccio responsabile e sostenibile alle catene globali del valore, considerata l'importanza delle società in quanto pilastri nella costruzione di una società e di una economia sostenibili. L'emergere di una normativa vincolante in diversi Stati membri rende necessario creare condizioni di parità per le società al fine di evitare la frammentazione e garantire la certezza del diritto per le imprese che operano nel mercato interno. Perciò, questa direttiva dovrebbe impedire agli Stati Membri di introdurre misure di diritto nazionale più severe rispetto a quelle indicate dalla presente direttiva.
	(L'emendamento vuole sostituire il Recital

31 della Direttiva 2024/1760)

Or. it

Motivazione

Lasciare agli Stati Membri la facoltà di decidere il livello delle sanzioni, eventualmente inasprendole, non farebbe che aumentare la frammentazione del mercato unico e avrebbe un impatto negativo sulla parità di condizioni tra le imprese europee.

Emendamento 256
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È pertanto opportuno ***modificare di conseguenza la direttiva 2006/43/CE, la direttiva 2013/34/UE,*** la direttiva (UE) 2022/2464 e la direttiva (UE) 2024/1760**,**	(31) È pertanto opportuno ***abrogare*** la direttiva (UE) 2022/2464 e la direttiva (UE) 2024/1760**.**

Or. en